



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



ORDINANZA n 24 del 20/07/2017

IL SINDACO

Visto:

- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320;
- la precedente ordinanza sindacale n 24 del 25/07/2012
- la legge 14.08.91, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la legge 23.12.78, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- il D.Lgs. 31.03.98, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EE.LL.);
- la legge della Regione Siciliana n. 15/2000 recante «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.» e successive modifiche ed integrazioni;
- l'ordinanza contingibile ed urgente concernente l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, emanata in data 6 agosto 2008 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani, emanata in data 3 marzo 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- l'ordinanza contingibile ed urgente emanata in data 16 Luglio 2009 da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali recante le misure atte a garantire la tutela ed il benessere degli animali d'affezione;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.;
- gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;

ORDINA

Art 1

Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo sono considerati responsabili di eventuali danni a persone e cose causate dal mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Art. 2

Identificazione

1. I proprietari dovranno provvedere a far identificare e registrare l'animale ai fini di anagrafe canina presso il competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale 5 Messina;
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip;

Art. 3

Disposizioni generali

1. È vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici.
2. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
3. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati per fini agricoli. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
4. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza. La detenzione di paletta (o di ogni altro mezzo sostitutivo adatto per la raccolta degli escrementi) e del sacchetto o altro contenitore sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento dei cani sui luoghi pubblici. L'obbligo di cui al presente punto sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardini o altro) dell'intero territorio comunale.
5. E' vietato l'ingresso ai cani nei giardini pubblici comunali, ove espressamente indicato sulla base di specifiche prescrizioni. In ogni caso, l'ingresso dovrà essere garantito conformemente alle modalità descritte sull'apposita segnaletica (es: con/senza guinzaglio).

Art. 4

Cani incustoditi

1. I cani trovati vaganti saranno catturati e custoditi presso il canile convenzionato. Se privi di identificazione sarà applicato il prescritto microchip e si provvederà all'iscrizione all'anagrafe canina. Il proprietario che intende riscattare l'animale catturato deve rimborsare al Comune le spese sostenute. Nel caso il cane sia risultato non identificato e registrato in anagrafe, il proprietario sarà soggetto alle sanzioni previste.

Art. 5

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di € 500,00.

2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
 - la mancata identificazione del cane tramite microchip;
 - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - la fuga del cane;
 - la mancata raccolta degli escrementi;
 - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
 - l'accesso alle aree vietate.

3. Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, per le violazioni delle disposizioni del presente atto saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di 25,00 (euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel testo modificato dall'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, utilizzati per servizio, dei cani-guida che accompagnano i non vedenti, dei cani utilizzati per la conduzione delle greggi e per la guardia di case rurali, fermo restando l'obbligo della registrazione in anagrafe canina e dell'effettivo controllo da parte del proprietario-conduttore.

2. Il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, sarà comunicato al Servizio Veterinario dell'A.S.P. 5 Messina Distretto di Taormina, al locale Comando Stazione Carabinieri i e al Responsabile dell'Area Affari Generali.

3. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.
5. La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore 10 giorni dopo la sua pubblicazione.

Francavilla di Sicilia, li 20/07/2017



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Pulizzi

All'UTC – Sede

Al Comando Stazioni Carabinieri – Sede

Al Responsabile dell'Area Affari Generali - Sede

All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio - Sede